



COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

ORDINANZA SINDACALE N. 1 del 7/02/2023

Oggetto: Carnevale Alessandrino 2023. Divieto di somministrazione e vendita bevande in bottiglie di vetro e lattine.

IL SINDACO

Premesso che:

nei giorni 18, 19 e 21 febbraio c.a., viene organizzata in questo centro, la manifestazione del Carnevale Alessandrino 2023;

Visto che la manifestazione prevede la sfilata di gruppi mascherati e di carri allegorici, esibizioni musicali nella via Roma di questo Centro, al fine di permettere una perfetta riuscita dell'evento;

Ravvisata, pertanto, la necessità di intervenire con carattere d'urgenza per evitare fenomeni di pericolo, rischiosi per la sicurezza pubblica ed il degrado urbano ed ambientale, causati dall'abbandono di contenitori di bevande pericolosi per l'incolumità pubblica, quali bottiglie di vetro e lattine, che possono trasformarsi in oggetti contundenti atti a ferire le persone, nonché comportamenti pericolosi per la privata e pubblica incolumità derivanti dall'uso di sostanze alcoliche;

Prevede:

1. Il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
2. L'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori.

Visto l'art. n. 54 delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali (T.U.E.L.), approvato con D. Lgs. n. 267/2000 del 18.08.2000 e s.m.d.;

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

1. È fatto assoluto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori di plastica è imposto obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;

2. Il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali;

3. I divieti di cui al punto 1 della presente ordinanza ha efficacia dalle ore **20,00** alle ore **02,00** dei giorni: **18,19, e 21 febbraio c.a.** in occasione della manifestazione del carnevale 2023;

4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 1 della presente Ordinanza si applica la sanzione nelle misure pari a min.€ 50,00 - max €500,00.

Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio minimo edittale pari a €100,00;

Rammenta:

Ai titolari degli esercizi commerciali e pubblici, il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, nel rispetto dell'articolo 14 ter della Legge 125/2001; 14-ter. (Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori).

“ Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.”

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento, con avvertenza che l'inosservanza alla presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa via PEC al Comando Stazione Carabinieri di Alessandria della Rocca ed al Comando della Polizia Municipale, incaricati dell'esecuzione della stessa; resa nota mediante pubblicazione sul sito internet comunale.

Alessandria della Rocca li 02/02/2023



Il Sindaco

Prof.ssa Giovanna Bubello